

(N. 806)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(JERVOLINO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1949

Maggiorazione dei canoni per la manutenzione e l'uso di linee telegrafiche e telefoniche e degli apparati telegrafici per gli esercizi 1947-48 e 1948-49.

ONOREVOLI SENATORI. — Con provvedimento legislativo già approvato dal Parlamento, sono state variate le misure dei canoni per la manutenzione e l'uso di linee telegrafiche e telefoniche e degli apparati telegrafici per il periodo 1° luglio 1945-30 giugno 1947.

La limitazione, nel tempo, del provvedimento stesso fu dovuta al fatto che, data la crescente variazione dei prezzi nel periodo susseguente alla guerra, fu necessario disporre laboriose indagini per l'accertamento dei prezzi stessi in ogni singolo periodo, e dato che, in attesa dell'esito di esse, la riscossione dei canoni era stata sospesa, si ritenne opportuno provvedere, senza indugio, alla fissazione dei nuovi canoni per il periodo per il quale gli accertamenti erano stati ultimati.

Condotte ora a termine le ulteriori indagini per i periodi successivi, è stato predisposto un nuovo provvedimento che stabilisce le misure dei canoni in questione, per gli esercizi

1947-48 e 1948-49, in relazione appunto alle variazioni dei prezzi accertate.

Il disegno di legge che ho l'onore di presentare prevede un aumento delle tariffe, nei confronti di quelle anteguerra, di quaranta volte per l'esercizio 1947-48 e di 51 volte per l'esercizio 1948-49.

Alle Società telefoniche concessionarie di Zona è stata però, in relazione a quanto praticato per il precedente esercizio 1946-47, accordata la riduzione del 50 per cento, talché gli aumenti per esse, si possono considerare di 20 volte per il 1947-48 e di 25 volte e mezzo per il 1948-49.

Detti aumenti, preventivamente accettati dalle Società, sono stati mantenuti entro i limiti indicati, per evitare un ulteriore inasprimento delle tariffe telefoniche pubbliche.

Nel disegno di legge si è poi creduto opportuno introdurre con l'articolo 11, una disposizione che dà facoltà al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di provvedere con

proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, a successive eventuali variazioni della tariffa dei canoni in questione.

La norma è stata suggerita dalla necessità di addivenire, quando necessario, con la massima urgenza e tempestività alla modificazione di detta tariffa, perchè l'attuale proce-

dura, nella sua pratica attuazione, si è dimostrata eccessivamente lunga e dannosa: basti rilevare che l'Amministrazione, allo stato delle cose, non può ancora riscuotere i canoni di tre esercizi già maturati con evidente notevole danno all'Erario e probabili contestazioni da parte degli interessati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I canoni annui per la manutenzione e per l'uso delle linee telegrafiche e telefoniche, dei sostegni, della corda e dei ganci portacavi, dei conduttori in cavi aerei, sotterrati e sottomarini e degli apparati telegrafici, comunque stabiliti, vengono fissati per i periodi 1° luglio 1947-30 giugno 1948 e 1° luglio 1948-30 giugno 1949, rispettivamente nella misura di cui alle tabelle *A* e *B* annesse alla presente legge.

Art. 2.

I canoni di cui alle annesse tabelle sono ridotti della metà per l'Azienda di Stato per i Servizi telefonici, per le Ferrovie dello Stato e per la Società Italcable, e di un quarto per il Ministero della difesa (aeronautica, esercito, marina) e per le Società concessionarie di Ferrovie e Tramvie ad uso pubblico.

Art. 3.

Per le Società telefoniche concessionarie di zona i canoni per appoggio e manutenzione dei circuiti posati anteriormente al 1° luglio 1925 e ceduti con convenzione, saranno calcolati nella misura di lire 2.400 a chilometro doppio per il periodo 1° luglio 1947-30 giugno 1948 e nella misura di lire 3.060 a chilometro doppio per il periodo 1° luglio 1948-30 giugno 1949.

Per i circuiti sociali posati posteriormente al 1° luglio 1925, saranno applicati i canoni indicati nelle tabelle annesse alla presente legge, ridotti della metà.

Art. 4.

Per i tronchi speciali costruiti e mantenuti nell'interesse del Ministero della difesa (aeronautica, esercito, marina), già regolati da apposite convenzioni, i canoni contemplati nelle tabelle di cui al precedente articolo 1

per ciò che riguarda la manutenzione della palificazione e dei fili vengono ridotti di un quarto mentre la quota annua per il rimborso stipendio di ogni agente addetto alla sorveglianza di ciascun tronco viene fissata in lire 360.000 per il periodo 1° luglio 1947-30 giugno 1948, ed in lire 400.000 per il periodo 1° luglio 1948-30 giugno 1949.

Art. 5.

Per i tronchi speciali della linea Segesta-Trapani, costruiti e mantenuti nell'interesse delle Ferrovie dello Stato già regolati da apposita convenzione, i canoni contemplati nelle tabelle di cui al precedente articolo 1 per ciò che riguarda la manutenzione della palificazione e dei fili, vengono ridotti della metà, mentre la quota annua per rimborso stipendio di ogni agente addetto alla sorveglianza di ciascun tronco viene fissata in lire 360.000 per il periodo 1° luglio 1947-30 giugno 1948, e in lire 400.000 per il periodo 1° luglio 1948-30 giugno 1949.

La spesa complessiva per la manutenzione di tali tronchi sarà ripartita in parti uguali fra l'Amministrazione delle ferrovie e quella delle poste e delle telecomunicazioni, in conseguenza dell'appoggio di conduttori di questa ultima amministrazione sulla palificazione costituente i tronchi stessi.

Per i tronchi speciali della linea Metaponto-Reggio Calabria, pure costruiti nell'interesse delle Ferrovie dello Stato, già regolati da apposita convenzione e per i quali le Ferrovie forniscono i materiali, si applica soltanto la quota annua per rimborso stipendio agenti in ragione di lire 360.000 per il periodo 1° luglio 1947-30 giugno 1948 e di lire 400.000 per il periodo 1° luglio 1948-30 giugno 1949 per ogni agente addetto alla manutenzione di ciascun tronco.

Art. 6.

Nulla è variato nei riguardi dei canoni dovuti dalle Ferrovie dello Stato previsti dall'articolo 9 della convenzione stipulata fra l'Amministrazione delle poste e telegrafi e quella Ferroviaria il 4 aprile 1941, registrata dalla Corte dei conti il 10 febbraio 1942, reg. n. 4, Ufficio riscontro poste, foglio n. 12.

Art. 7.

I canoni dovuti dai Comuni per la manutenzione delle linee telegrafiche, ai sensi della legge 28 giugno 1885, n. 3200 rimangono fissati per i due periodi 1° luglio 1947-30 giugno 1948 e 1° luglio 1948-30 giugno 1949 in lire 100 annue a chilometro per i Comuni che forniscono i pali, e in lire 200 annue a chilometro per i Comuni che non forniscono i pali.

Art. 8.

Per l'uso di ciascun canale di telegrafia armonica si applicano i seguenti canoni:

lire 6.000 annue a chilometro-canale per il periodo 1° luglio 1947-30 giugno 1948 e lire 7.650 annue a chilometro-canale per il periodo 1° luglio 1948-30 giugno 1949.

Per i collegamenti in telegrafia armonica utilizzati per periodi inferiori alle otto ore giornaliere si applica un ottavo dei predetti canoni moltiplicato per il numero delle ore di utilizzazione, aumentato di un quarto d'ora per ciascun periodo di utilizzazione.

I canoni suddetti sono ridotti della metà per le Ferrovie dello Stato e per la Società Italcable, e di un quarto per il Ministero difesa.

Per i privati concessionari i canoni stessi vengono invece maggiorati in relazione al traffico che potrà essere inoltrato sulle linee

concesse anche se trattisi di collegamenti telegrafici interurbani realizzati con diversi sistemi.

Art. 9.

Restano salvi i canoni per l'uso dei canali in telegrafia armonica stabiliti, in base a criteri diversi da quelli indicati nel precedente articolo 8, nelle convenzioni in corso all'atto della pubblicazione della presente legge e fino alla loro prima scadenza.

Art. 10.

Tutte le altre prestazioni non contemplate nella presente legge e nelle tabelle annesse, saranno regolate con apposite convenzioni.

Art. 11.

Per le ulteriori modificazioni alla misura dei canoni di cui alla presente legge, che si rendessero eventualmente necessarie per i cinque esercizi finanziari successivi a quello 1948-49 entro il limite del 50 per cento delle misure stabilite per il predetto esercizio, sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

TABELLA A.

TABELLA CANONI MANUTENZIONE E FITTO ESERCIZIO 1947-48
CANONI MANUTENZIONE PALIFICAZIONI E FILI

1. Per ogni chilometro di palificazione semplice di proprietà di terzi. L.	12.000
2. Per ogni chilometro di palificazione doppia di proprietà di terzi.	20.000
3. Per ogni chilometro di filo posato su palificazione* di proprietà di terzi	800
4. Per ogni chilometro di filo posato su palificazione dei telegrafi . .	4.000

CANONI, MANUTENZIONI, SOSTEGNI - CORDE E GANCI PORTACAVI AEREI.

5. Per ogni chilometro di sostegni, corde e ganci portacavi aerei di proprietà di terzi (1)	14.800
6. Per ogni chilometro di corda e ganci portacavi aerei su sostegni di proprietà dei telegrafi (1)	6.000

CANONI DI FITTO PER PALIFICAZIONI E CONDUTTORI DI PROPRIETÀ DEI TELEGRAFI
UTILIZZATI DA TERZI.

7. Per ogni chilometro di palificazione semplice utilizzata esclusivamente dal terzo L.	16.600
8. Per ogni chilometro di palificazione doppia utilizzata esclusivamente dal terzo	27.600
9. Per ogni chilometro di filo di ferro e di bronzo posto su dette palificazioni	2.800
10. Per ogni chilometro di filo di ferro o di bronzo posato su palificazione con comunicazioni promiscue	6.000
11. Per ogni chilometro di doppino telefonico aereo ceduto in uso .	12.000
12. Per ogni chilometro di doppino telefonico aereo ceduto in uso ed utilizzato dall'utente anche in AF con apparecchiature di sua proprietà si applica, oltre al canone base, quello suppletivo a chilometro-canale di	1.200
13. Per ogni chilometro di canale AF con apparecchiature di proprietà del cedente	7.200
14. Per ogni chilometro di conduttore di raccordo in cavo telegrafico aereo, o sotterrato	6.000

(1) Per i cavi sotterrati non si applica alcun canone di manutenzione. In caso di guasto di cavi sia aerei che sotterrati i proprietari debbono rimborsare le spese di riparazione a pie' di lista.

15. Per ogni chilometro di comunicazione telefonica comunque realizzata attraverso cavi sottomarini (2)	L.	40.000
16. Per ogni chilometro di comunicazione telegrafica comunque realizzata attraverso cavi sottomarini (2)		20.000
17. Per ogni chilometro di virtuale telefonico realizzato su un quadrato aereo		1.600
18. Per ogni chilometro di simultanea telegrafica o telefonica su circuiti aerei		800

CANONI APPARATI.

19. Canone manutenzione apparati teletampati di proprietà di terzi.		56.000
20. Canone di uso e di manutenzione apparati teletampati di proprietà dei telegrafi ceduti a terzi.		136.000
21. Canone manutenzione riperforatori teletampanti di proprietà terzi		17.500
22. Canone d'uso e manutenzione riperforatori teletampanti di proprietà dei telegrafi ceduti a terzi		34.000
23. Canone manutenzione di un emettitore automatico per teletampante di proprietà di terzi.		24.500
24. Canone d'uso e manutenzione di 1 emettitore automatico per teletampante di proprietà dei telegrafi ceduto a terzi.		50.000
25. Canone manutenzione apparati Morse di proprietà di terzi.		4.500
26. Canone d'uso e manutenzione apparati Morse di proprietà dei Telegrafi ceduti a terzi.		8.000

(2) Il canone si riferisce soltanto all'uso dei cavi sottomarini. In caso di guasti le spese di riparazione verranno ripartite fra i vari utenti (compresa l'Amministrazione dei telegrafi) in proporzione al numero delle comunicazioni utilizzate da ciascuno seguendo il criterio che la quota dovuta dagli utenti dei circuiti telefonici sia doppia di quella dovuta dagli utenti dei circuiti telegrafici.

TABELLA B.

TABELLA CANONI MANUTENZIONE E FITTO ESERCIZIO 1948-49
CANONI MANUTENZIONE PALIFICAZIONI E FILI

1. Per ogni chilometro di palificazione semplice di proprietà di terzi. L.	15.300
2. Per ogni chilometro di palificazione doppia di proprietà di terzi.	25.500
3. Per ogni chilometro di filo posato su palificazione di proprietà di terzi	1.020
4. Per ogni chilometro di filo posato su palificazione dei telegrafi. . .	5.100

CANONI MANUTENZIONE SOSTEGNI — CORDE E GANCI PORTACAVI AEREI.

5. Per ogni chilometro di sostegni, corde e ganci portacavi aerei di proprietà di terzi (1)	L. 18.900
6. Per ogni chilometro di corda e ganci portacavi aerei su sostegni di proprietà dei telegrafi (1)	7.650

CANONI DI FITTO PER PALIFICAZIONI E CONDUTTORI DI PROPRIETÀ DEI TELEGRAFI UTILIZZATI DA TERZI.

7. Per ogni chilometro di palificazione semplice utilizzata esclusivamente dal terzo	21.200
8. Per ogni chilometro di palificazione doppia utilizzata esclusivamente dal terzo	35.200
9. Per ogni chilometro di filo di ferro o di bronzo posato su dette palificazioni	3.570
10. Per ogni chilometro di filo di ferro o di bronzo posato su palificazione con comunicazioni promiseue	7.650
11. Per ogni chilometro di doppino telefonico aereo ceduto in uso.	15.300
12. Per ogni chilometro di doppino telefonico aereo ceduto in uso ed utilizzato dall'utente anche in AF con apparecchiature di sua proprietà si applica, oltre al canone base, quello suppletivo a chilometro canale di	1.530
13. Per ogni chilometro di canale AF con apparecchiature di proprietà del cedente	9.200
14. Per ogni chilometro di conduttore di raccordo in cavo telegrafico aereo o sotterrato	7.650
15. Per ogni chilometro di comunicazione telefonica comunque realizzata attraverso cavi sottomarini (2)	51.000
16. Per ogni chilometro di comunicazione telegrafica comunque realizzata attraverso cavi sottomarini (2)	25.500
17. Per ogni chilometro di virtuale telefonico realizzato su un quadrato aereo	2.040
18. Per ogni chilometro di simultanea telegrafica o telefonica su circuiti aerei.	1.020

(1) Per i cavi sotterrati non si applica alcun canone di manutenzione. In caso di guasto di cavi sia aerei che sotterrati i proprietari debbono rimborsare le spese di riparazione a piè di lista.

(2) Il canone si riferisce soltanto all'uso dei cavi sottomarini.

In caso di guasti le spese di riparazione verranno ripartite fra i vari utenti (compresa l'Amministrazione dei telegrafi) in proporzione al numero delle comunicazioni utilizzate da ciascuno, seguendo il criterio che la quota dovuta dagli utenti dei circuiti telefonici sia doppia di quella dovuta dagli utenti dei circuiti telegrafici.

CANONI APPARATI.

19. Canone manutenzione apparati telestampanti di proprietà di terzi	L. 60.000
20. Canone di uso e di manutenzione apparati telestampanti di proprietà dei telegrafi ceduti a terzi	180.000
21. Canone manutenzione riperforatori telestampanti di proprietà di terzi	17.500
22. Canone d'uso e manutenzione riperforatori telestampanti di proprietà dei telegrafi ceduti a terzi.	40.000
23. Canone manutenzione di un emettitore automatico per telestampante di proprietà di terzi.	24.500
24. Canone d'uso o manutenzione di un emettitore automatico per telestampante di proprietà dei telegrafi ceduto a terzi.	60.000
25. Canone manutenzione apparati Morse di proprietà di terzi.	5.000
26. Canone d'uso e manutenzione apparati Morse di proprietà dei telegrafi ceduti a terzi	10.000